



N° PAP-00901-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 18/12/2024 al 02/01/2025

L'incaricato della pubblicazione  
GRAZIA MARINO

# Comune di San Felice a Canello

Provincia di Caserta

## SETTORE RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE

**DETERMINAZIONE RCG N° 643/2024 DEL 18/12/2024**

N° DetSet 103/2024 del 18/12/2024

**Responsabile del Settore: BERNARDINO CICCOZZI**

Istruttore proponente: BERNARDINO CICCOZZI

**OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO EDIFICI SCOLASTICI E  
UFFUCI COMUNALI**

**CIG: B4E480D45A**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 643/2024,  
composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

San Felice A Canello, \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio  
\_\_\_\_\_

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



GRAZIA MARINO  
18.12.2024  
10:46:21 UTC

**Premesso che :**

- la fornitura di Energia elettrica degli immobili comunali e il gas naturale rappresentano una delle più significative spese correnti per l'Amministrazione Comunale;
- il Comune intende procedere a stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica, mercato libero immobili comunali, la quale applica le condizioni economiche stabilite dall'art. 29 della Delibera AEEG 301/12;

**Considerato che** le tariffe attualmente praticate per l'energia elettrica fornita agli immobili comunali e gas metano risultano molto più elevate rispetto alle offerte prodotte dalle diverse aziende in libero mercato;

**Visti:**

- l'art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 3/2024 con cui è stato attribuito al sottoscritto la responsabilità del Settore ragioneria;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29/2024 ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2024/2026”;

**Visto** l'art. 1, comma 7, del DL n. 95/2012 dispone, in capo alla quasi totalità degli enti appartenenti alla P.A. (compresi i Comuni) l'utilizzo obbligatorio delle convenzioni e degli accordi quadro CONSIP per l'approvvigionamento di alcuni beni e servizi rilevanti, ossia energia elettrica, gas, carburante, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile ed alcune tipologie di autoveicoli. Il comma 7 prevede una deroga a tale obbligo, disponendo che *“È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali”*;

**Preso atto** che, come confermato con parere della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia n.35/2016 l'Ente, nella pienezza della particolare autonomia di cui gode, potrà valutare anche soluzioni diverse, ma coerenti ai noti principi generali di efficacia, efficienza ed economicità che reggono l'azione della pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1 della L. n. 241/1990;

Segnalato che la giurisprudenza (CdS n. 1937/2018) prevede che laddove risulti adeguatamente dimostrata la maggiore convenienza economica connessa alla scelta della stazione appaltante di approvvigionarsi in modo autonomo dei servizi in parola (a seguito di adeguate verifiche in merito da parte della stessa stazione appaltante) tale decisione può ritenersi conforme alle prescrizioni di cui al richiamato articolo 1 del d.l. 95/2012.

Sul punto anche il parere ANAC n. 54/2024.

In tal senso, del resto, si è espresso anche il MIT, sulla base del citato orientamento giurisprudenziale, affermando che «nel caso in cui sussista una convenzione/accordo quadro, vi è l'obbligo della stazione appaltante di aderirvi. La ratio della disciplina, invero, è nella esigenza di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica (cfr. Consiglio di Stato, n. 1937/2018). In deroga alla regola generale sopra esposta, è comunque consentito alla stazione appaltante procedere ad acquisti autonomi.

Consegue, allora, la possibilità di derogare all'obbligo di approvvigionamento alle condizioni fissate dagli accordi quadro, purché - tra le altre - se ne fornisca specifica motivazione.

La giurisprudenza amministrativa, in ordine alla specificità della suddetta motivazione, richiede che la stazione appaltante giustifichi il ricorso alla gara autonoma per la maggiore convenienza di quest'ultima - in termini quali/quantitativi - rispetto alle convenzioni Consip; convenienza a cui deve addivenirsi in esito a una valutazione comparativa dei costi da effettuarsi ex ante, ossia prima dell'indizione della gara stessa. Ciò in ossequio ai principi del divieto di aggravio del procedimento amministrativo (cfr. art. 1, co. 2, l. n. 241/1990) e di economicità dell'azione amministrativa (art. 1, co. 1, 241/1990), per i quali "si rivelerebbe del tutto illogico far bandire e soprattutto svolgere una pubblica gara (autonoma) per poi decidere di porla nel nulla in esito ad una valutazione comparativa dei prezzi soltanto finale, o ex post (e non piuttosto iniziale, ossia ex ante). Un tale modus operandi (svolgimento gara autonoma e valutazione comparativa prezzi solo finale) determinerebbe infatti un inammissibile spreco di risorse e di attività amministrativa, il che finirebbe per denotare una frizione procedimentale ancor più evidente ove soltanto si consideri il settore in cui si opera" (Consiglio di Stato, n. 2728/2023). Da qui, la logicità e la ragionevolezza di una valutazione soltanto ex ante dei prezzi e non anche ex post, pena la ridetta violazione di fondamentali principi di economicità dell'azione amministrativa e di divieto di aggravio del procedimento. In definitiva, può concludersi rilevando come, in presenza di una convenzione Consip, la stazione appaltante ha l'obbligo, ex lege previsto, di approvvigionarsi mediante gli strumenti di acquisto che le vengono messi a disposizione. La deroga alla predetta regola può aversi purché si fornisca adeguata motivazione, in particolare in ordine alla maggiore convenienza della gara autonoma, giusta comparazione dei costi ex ante effettuata» (parere n. 1857/2023; anche parere n.655/2020).

**Considerato** che attualmente il Comune trovandosi nel libero mercato con prezzi al di sopra della norma intende migliorare al fine di ridurre la spesa energetica relative alle forniture energetiche intestate dell'ente in merito al Dl.g 94/12 con. 56/12. Quindi si ritiene di provvedere a raccogliere la proposta di convenzione migliorativa della ditta FuturEnergy s.r.l. considerando non soltanto il criterio di economicità di prezzo, ma anche di servizio fornito, affidabilità, rendicontazione e aggregazione delle fatture,

applicazione iva agevolata su immobili comunali avente diritto, assistenza fornita nell'analisi delle proposte, supporto offerto per il cambio fornitore, termini di pagamento e benefici aggiuntivi;

**Vista** la proposta commerciale acquisita al nostro prot. n. 18261/2024 della ditta FuturEnergy s.r.l. , P. Iva 10483110010 , relativa alla fornitura per 12 mesi, di energia elettrica e gas naturale e la disponibilità ad effettuare il servizio;

**Atteso** che l'offerta ha una durata di 12 mesi, in attesa dei nuovi parametri di commercializzazione CONSIP del futuro 2025;

**Ritenuto** che per l'affidamento del servizio in argomento si è provveduto con l'impiego delle procedure della piattaforma Traspare;

**Dato atto** che, considerato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000), per lo svolgimento dello stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D. Lgs. 36/2023;

**Visti** gli articoli:

- - 50 del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 che disciplina le procedure sotto soglia;
- - 58, del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 che stabilisce che per favorire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, gli appalti sono suddivisi in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
- - 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visti:**

- - il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- - il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, in materia di Amministrazione trasparente;

**Dato atto** che:

- - l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti debbano provvedere all'assunzione di apposita decisione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- - l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che, per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contrarre, che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti a contrarre;

**Considerato** che:

- - la scelta del contraente è stata effettuata con l'impiego della piattaforma certificata Traspare per la categoria di abilitazione;

- - il prezzo del servizio di fornitura per 12 mesi, di energia elettrica e gas naturale è di € 60.000,00 oltre IVA;

**Dato atto** che:

- - la spesa complessiva relativa al servizio in argomento trova copertura finanziaria nel vigente bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione C.C. n. 29/2024;
- - ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., della regolarità tecnica del presente provvedimento, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dell'atto da parte del sottoscritto Responsabile del Settore;

**Visti:**

- - il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'art.31 della legge 3 agosto 1999, n.265" e ss.mm.ii.;
- - il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- - il Decreto Legislativo 31.03.2023, n. 36 e s.m.i. "nuovo Codice dei Contratti Pubblici";

**Considerato** che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 140.000 €, IVA esclusa;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023;

**Rilevato** che trattasi comunque di operazione nel mercato libero e che pertanto l'Ente avrà facoltà di spostarsi ad altro operatore, in qualunque momento e senza penali;

**Dato atto** che dal passaggio al nuovo operatore si beneficerà di un risparmio in termini economici;

**Ritenuto**, pertanto vantaggioso aderire alla proposta della ditta FuturEnergy s.r.l. con sede in Via Argine Polcevera - Genova p.iva 10483110010;

**Visto** il CIG N. B4E480D45A;

## DETERMINA

-di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di aderire alla richiesta della ditta FuturEnergy s.r.l. con sede in Via Argine Polcevera - Genova p.iva 10483110010 per la fornitura di energia elettrica e gas naturale intestati all'Ente, per l'energia con prezzo di euro 0.0055 al Kwatt e quella del gas metano con offerta a 0.28 al mc3;

- di prendere atto della procedura di affidamento tramite piattaforma certificata Traspare;
- di considerare che il Comune mantiene il diritto di recedere dalla presente offerta in qualsiasi momento senza nessun onere aggiuntivo, come stabilito dalla delibera 144/07 della AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e Gas);
- di affidare il servizio di fornitura per 12 mesi, di energia elettrica e gas naturale alla ditta FuturEnergy s.r.l. con sede in Via Argine Polcevera - Genova p.iva 10483110010;
- di dare atto che non sussistono cause di incompatibilità del sottoscritto per l'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2012 e del D.lgs. 36/2023;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, ai fini della generale conoscenza, all'Albo Pretorio.

Documento di Consultazione



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 103/2024 del 18/12/2024, avente oggetto:

AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO EDIFICI SCOLASTICI E UFFUCI COMUNALI

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	Tipo	N. Pr	Anno Pr	N°	Anno
	FORNITURA GAS	€ 60.000,00										11	2024

**Totale Importo: € 60.000,00**

*Parere Impegno: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*

Documento di Consultazione

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 103/2024 del 18/12/2024, avente oggetto:

AFFIDAMENTO FORNITURA GAS METANO EDIFICI SCOLASTICI E UFFUCI COMUNALI

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	FORNITURA GAS	€ 60.000,00									10	2024

**Totale Importo: € 60.000,00**

*Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.*

Documento di Consultazione

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

